



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd, RS 817.022.31)

del 14 febbraio 2022

I. Situazione iniziale

La valutazione della sicurezza alimentare del biossido di titanio (E 171) come additivo viene discussa tra gli esperti e nell'opinione pubblica dal 2016. La questione ha ricevuto particolare attenzione dopo che la Francia ha provvisoriamente vietato l'additivo a partire dal 1° gennaio 2020. Nella sua risposta all'interpellanza Munz 19.3457 «Vietare l'uso di nanoparticelle pericolose per la salute negli additivi alimentari», il Consiglio federale aveva dichiarato che le prescrizioni legali venivano regolarmente adeguate allo stato della scienza e della tecnica e al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera. Se nuove basi scientifiche avessero messo in dubbio la sicurezza del biossido di titanio o del biossido di silicio, la legge svizzera sarebbe stata adattata di conseguenza. Il 6 maggio 2021, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una valutazione aggiornata della sicurezza di E 171, secondo la quale l'utilizzo di questa sostanza come additivo alimentare deve essere considerato non più sicuro. La valutazione di sicurezza dell'EFSA ha rilevato che il biossido di titanio viene assorbito dal tratto gastrointestinale in misura molto bassa, ma impiega molto tempo per essere espulso dall'organismo. Inoltre, può potenzialmente accumularsi nei tessuti. A seguito della valutazione dei dati disponibili, non si è potuto escludere il sospetto di un effetto genotossico della sostanza.

II. Commento alle singole disposizioni

Allegato 1a

Il biossido di titanio (E 171) viene stralciato dalla lista degli additivi ammessi.

Allegati 2, 3 e 5

Con lo stralcio del biossido di titanio (E 171) come additivo ammesso, devono essere adeguate tutte le voci corrispondenti negli elenchi dei gruppi di additivi e nella lista di applicazione. Le voci relative al biossido di titanio negli allegati 2 e 3 sono quindi stralciate. La menzione dell'ammissibilità del silicato di potassio e alluminio (E 555) nel biossido di titanio (E 171) non è più necessaria, per cui la voce corrispondente nell'allegato 5 viene modificata.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non sono da aspettarsi ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

2. Ripercussioni per l'economia

Questa misura costringe le aziende che immettono sul mercato derrate alimentari contenenti biossido di titanio (E 171) a utilizzare ricette o prodotti alternativi. Già nel 2017, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha proposto di classificare il biossido di titanio come «sospettato di essere cancerogeno per inalazione». All'inizio del 2019, la Francia ha avviato la discussione per vietare il biossido di



titanio (E 171) nelle derrate alimentari sulla base di nuovi dati, vietandolo poi a partire dal 1° gennaio 2020. L'EFSA ha pubblicato un nuovo parere su questo additivo nel maggio 2021 (vedi sopra): in ragione di questo parere e della sua copertura mediatica, l'industria alimentare doveva aspettarsi un divieto. Viene tuttavia concesso un termine transitorio di sei mesi, che in base alle conoscenze attuali dovrebbe bastare per trovare un'alternativa.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Il divieto di utilizzare biossido di titanio (E 171) in Svizzera è analogo a quello dell'Unione europea (UE). L'entrata in vigore e i periodi di transizione sono stati allineati in modo che la Svizzera abbia lo stesso livello di protezione dell'UE per il biossido di titanio (E 171).